

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../147479/2006

OGGETTO: COMUNE DI VISCHE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. (D.C.C. N. 21 DEL 28/03/2006) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Vische, con deliberazione del C.C. n. 21 del 28/03/2006, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 06/04/2006 (*prat. n. 35/2006*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21 del 28/03/2006 di adozione, volta a favorire l'ampliamento di due attività produttive esistenti in cascina Moncucco e in cascina Pratoferro (quest'ultima non classificata come area produttiva dal Piano vigente) attraverso la ricollocazione di una frazione dell'area produttiva *PE01*;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.I. vigente:

?? l'adeguamento delle Tavole del Piano con la ricollocazione di una quota dell'ambito produttivo *PE01* in località Pratoferro e in località Moncucco rispettivamente in misura pari a 2.314 mq nella nuova area produttiva *PE03* e in misura pari a 1.420 mq a favore dell'area produttiva *PE04*, per un totale di 3.734 mq;

?? integrazione dell'art 34 delle Norme di Attuazione del P.R.G.I. al fine di regolamentare gli interventi diretti nelle aree produttive;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del

vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Vische con deliberazione C.C. n. 21 del 28/03/2006, le seguenti osservazioni:
 - a) la previsione di ricollocare una quota dell'ambito produttivo *PE01* a favore della nuova area *PE03* (in quanto non riconosciuta come produttiva dal Piano vigente), rende doveroso valutare la classe di rischio idrogeologico come previsto nell'art 13.1 del *Nota Tecnica Esplicativa* alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP 8 maggio 1996 ".....*si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.*";
 - b) da un esame dagli stralci delle Tavole di Piano parrebbe che l'attività produttiva in località Cascina Moncucco, non essendo campita, sia anch'essa (come l'attività in località Cascina Pratoferro) non individuata dal Piano vigente. Considerato quanto sopra, si suggerisce, a titolo collaborativo, di rendere gli Atti (Relazione Illustrativa ed estratti delle Tavole del Piano) coerenti tra loro in sede d'approvazione del progetto definitivo della Variante;
 - c) in riferimento alle integrazioni nell'art. 34 "*Aree Produttive di Espansione*" delle Norme di Attuazione del P.R.G.I. si osserva che:
 - ?? l'introduzione di specifiche nel "*Tipo di intervento*" e negli "*Indici urbanistici ed edilizi*" oltre ad essere poco leggibili, poiché manoscritte, parrebbero configurare delle possibilità di esecuzione di nuove tipologie d'intervento diretto applicabili a tutti gli ambiti produttivi del P.R.G.I.. In tal caso occorre valutare se tali modificazioni non incidono sull'impianto strutturale del Piano;
 - ?? è opportuno integrare la Variante con la dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". L'aggiornamento delle "*Prescrizioni Particolari*" in cui è citato: "*Per le zone PE03 e PE04 dovrà essere prescrittivamente prodotta relazione di compatibilità acustica*" non è conforme alla L.R. sopra citata; infatti la verifica deve essere preventiva alla proposta di Variazione del Piano Regolatore;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Vische la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....